

N. R.G. 6547/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Alessia Busato
dott. Lorenzo Lentini

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6547/2020** promossa da:

ERIC METAIRIE (C.F. MTRRCE62M02Z110I), con il proc. dom. avv. BELTRAMI MAURO

attore **OPPONENTE**

contro

ENTECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03140630983), con il proc. dom. avv. GHIDINI
ERMANNNA

convenuta to

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“In via principale di rito:

a) Accertata la sussistenza della clausola compromissoria e vista la rinuncia al decreto ingiuntivo formulata da controparte, dichiarare la propria incompetenza a favore degli arbitri e la conseguente la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con sua conseguente revoca;

IN via ulteriormente subordinata di rito:

b) in caso di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, accertare che il decreto ingiuntivo è stato emesso dalla sezione ordinaria del Tribunale di Brescia in luogo di quella specializzata in materia di imprese e dichiarare la conseguente nullità del provvedimento monitorio;



- c) accertare la carenza di motivazione in ordine alla fissazione di un termine per l'opposizione inferiore al termine legale di cui all'art. 641 c.p.c. e dichiarare la conseguente nullità del decreto opposto;
- d) accertare l'illegittimità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1393/2007 e dichiarare la conseguente nullità della notifica;

In via principale, nel merito:

- e) svolto ogni accertamento necessario e riservata ogni ulteriore difesa, anche ai sensi degli artt. 214 c.p.c. e seguenti, disconosciuta la firma apposta sul documento di cui è causa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società ENTECH.

Con vittoria di spese e compenso professionale”

Per la convenuta

“ - in adesione all'eccezione di compromesso, accertare e dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario, perché operante la clausola compromissoria di cui allo statuto, revocare e dichiarare nullo per questo motivo il decreto ingiuntivo opposto;

- respingere tutte le altre avversarie eccezioni e domande proposte, di rito e di merito, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa

resta impregiudicato il merito della controversia da definire in sede arbitrale con la conferma della fondatezza e sussistenza del credito azionato in sede monitoria.

In punto di liquidazione di spese di giudizio, visto che la presenza di una clausola compromissoria non impediva l'emissione del decreto Ingiuntivo n. 460/2020 del 30.01.2020 del Tribunale di Brescia e che vi è stata adesione alla clausola stessa, e stante l'infondatezza delle altre eccezioni e domande avversarie, già solo in rito, compensare interamente spese, diritti ed onorari della presente causa e del procedimento monitorio, IVA e CPA compresi”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ERIC METAIRE svolge opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che lo condannava al pagamento immediato della somma di euro 58.555,56,, *“a titolo di versamento in conto capitale allo scopo di rendere proporzionale alle quote sociali il contributo erogato dai soci per il sostegno delle attività imprenditoriali di ENTECH”*, s.r.l. in liquidazione.

L'opponente formula in via principale eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso in violazione di clausola compromissoria statutaria.

In subordine formula ulteriori eccezioni processuali, rilevando la carenza di giurisdizione del



giudice italiano, la violazione dell'art. 641 c.p.c. per il mancato rispetto del termine per proporre opposizione, trattandosi di soggetto residente in uno Stato membro dell'UE, e la nullità della notifica.

Nel merito disconosce la sottoscrizione apposta al doc. 1 prodotto da controparte con il ricorso monitorio e conclude come sopra indicato.

2. La convenuta, ritualmente costituitasi, aderisce all'eccezione di incompetenza basata sulla clausola compromissoria statutaria, chiedendo quindi che il presente giudizio sia definito a spese integralmente compensate.
3. Alla luce delle conclusioni convergenti in punto di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, il g.i. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

In tale sede le parti, precisate le conclusioni, non hanno chiesto l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, riportandosi ai propri atti, sicché la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.

4. Preliminarmente il Collegio rileva come la *causa petendi* attenga a rapporti sociali nell'ambito di società di capitali, materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa: ne consegue la natura collegiale della controversia.

In secondo luogo, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento decisorio non può che assumere la forma della sentenza (Cass. 21/8/2012, n. 14594), poiché l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza formulata da controparte comporta non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la revoca dell'ingiunzione, essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del giudizio di merito (Cass., n. 25180 del 2013).



È noto altresì (*cf.* Corte Cost., sentenza n. 223 del 2013) che dall'adesione della convenuta all'eccezione avversaria discendono automaticamente le conseguenze previste dall'art. 38, comma secondo, c.p.c., senza che residui in capo al Collegio alcun potere discrezionale, trattandosi di materia pacificamente compromettibile in arbitri.

5. Sulla scorta delle suesposte considerazioni il decreto ingiuntivo va revocato e la presente causa di opposizione cancellata dal ruolo, con assegnazione alle parti del termine per la riassunzione, ai sensi dell' art. 38, comma secondo, c.p.c., avanti all'arbitro nominato in conformità allo statuto sociale.
6. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese (punto su cui le parti non hanno svolto domande convergenti), il principio di causalità della lite impone il rimborso a favore dell'opponente delle due fasi difensive (di studio e introduttiva) in concreto svolte: se è vero infatti “ *che la presenza di una clausola compromissoria non impediva l'emissione del decreto Ingiuntivo n. 460/2020 del 30.01.2020 del Tribunale di Brescia*”, non va tuttavia trascurato che la libera scelta processuale dell'odierna convenuta di instaurare un procedimento monitorio, sopportando il rischio di vedersi opporre una clausola compromissoria statutaria (Trib. Milano, 17.5.2018), comporta l'onere di rifondere le spese della fase di opposizione sostenute dalla controparte, costretta a difendersi avanti al giudice ordinario, sia pure al solo scopo di eccepirne l'incompetenza (*cf.* Trib. Roma, 12.6.2017).
7. Le spese sono quindi liquidate a favore di ERIC METAIRE in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli), spese generali forfetarie (15%) e accessori di legge, avuto riguardo ai parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per i procedimenti aventi valore superiore a 52.000 euro, considerato che l'opponente ha svolto solamente eccezioni di carattere



processuale, senza difendersi approfonditamente nel merito, al di là del richiamato disconoscimento di firma.

P.Q.M.

Il Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:

- prende atto dell'adesione da parte della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, c.p.c. e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo n. 460/2020 (r.g. 1093/2020);
- condanna ENTECH S.r.l. in liquidazione al rimborso in favore di ERIC METAIRE delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese vive (c.u. e bolli) , delle spese generali (15%), di I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 38, comma secondo, c.p.c. per la riassunzione avanti all'arbitro nominato con le modalità previste dall'art. 40 dello statuto sociale.

Così deciso in Brescia il 5.3.2021

Il giudice relatore

Lorenzo Lentini

Il presidente

Raffaele Del Porto

